



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 161 del 29 Aprile 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega il Comunicato Ufficiale n.422/AA relativo all'accordo intervenuto tra le Sigg.re Anna Teresa ANIELLO e Stefania CORREALE ed i Sigg.ri Antonio LUZZI, Pietro Pio PISANO e la società A.S.D. ACADEMY ROSSANO con la Procura Federale a seguito della chiusura indagini relativa al procedimento n. 559 pfi 24-25.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 28 Aprile 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Gianfranco CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 13 A CARICO DEL SIG. FRANCESCO GIAMPAOLO PRESIDENTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN LUCA ED A CARICO DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN LUCA

Deferimento Procura Federale Prof. 24296/713pfi24-25/PM/lz dell'8 aprile 2025,

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 713 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Mancato adempimento da parte della ASD San Luca all'obbligo di corrispondere all'allenatore sig. Giovanni Baratto la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 27.3.2025;

Letta la segnalazione dell'allenatore sig. Giovanni Baratto pervenuta in data 4.4.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425-12 del 12.11.2024;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425-12 del 12.11.2024, comunicato alla società

San Luca a mezzo pec del 13.11.2024;

- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 13.11.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società San Luca il lodo prot. n. 2425-12 del 12.11.2024;
- Segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta il 4.2.2025, con i seguenti allegati:
 - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425-12 del 12.11.2024;
 - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società San Luca il 13.11.2024;
 - nota di sollecito inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società San Luca il 15.1.2025;
- foglio censimento della società San Luca per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni;

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il sig. Francesco Giampaolo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Giovanni Baratto della somma di € 4.930,00 oltre rivalutazione, interessi e spese di difesa, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425-12 del 12.11.2024, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 13.11.2024.

Tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 13.11.2024, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Francesco Giampaolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca;

2. la **società San Luca**;

per rispondere:

- Il sig. **Francesco Giampaolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94^{ter}, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Giovanni Baratto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale **L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425-12 del 12.11.2024, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 13.11.2024;**

- la società **San Luca** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Giampaolo così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 28.4.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi.

Nessuno è comparso per gli incolpati.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per Francesco Giampaolo, la sanzione dell'inibizione di mesi sei;

per la Società A.S.D. San Luca la sanzione dell'ammenda di € 600,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024-2025.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, risulta che con lodo arbitrale irrituale del 12.11.2024, il Collegio Arbitrale L.N.D. condannava la ASD San Luca a corrispondere al Sig. Baratto Giovanni, che aveva rivestito il ruolo di allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D, dal 1.9.2023 al 30.6.2024, l'importo di € 4.930,00, oltre accessori.

Il Lodo predetto veniva comunicato alla ASD San Luca a mezzo pec del 13.11.2024.

Tuttavia, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., nei successivi trenta giorni dalla notifica del provvedimento la Società San Luca e per essa il sig. Francesco Giampaolo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, non provvedeva al pagamento in favore dell'allenatore sig. Giovanni Baratto.

Dagli atti risulta anche che, all'epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca era il sig. Francesco Giampaolo.

La descritta situazione comporta la responsabilità

- del sig. **Francesco Giampaolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca sia per la violazione della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94^{ter}, comma 5, delle N.O.I.F.
- della la società **A.S.D. San Luca** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Giampaolo così come indicati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

irroga

a Francesco Giampaolo, la sanzione dell'inibizione di mesi sei;

alla Società San Luca la sanzione dell'ammenda di € 600,00 e la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024-2025.

dichiara la chiusura del procedimento.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 14 A CARICO DEL SIG. FILIPPO MARTINO PRESIDENTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETA' A.S.D. GIOIESE 1918 ED A CARICO DELLA SOCIETA' A.S.D. GIOIESE 1918

Deferimento Procura Federale Prot.24340/709 pfi 24-25/PM/ag dell'8 aprile 2025,

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 709 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Mancato adempimento da parte della ASD Gioiese 1918 all'obbligo di corrispondere agli allenatori sigg.ri Francesco Arcidiacono, Pietro Martelli e Franco Viola le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 27.3.2025;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.25 del 21.6.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 25.6.2024;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 25.6.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Gioiese 1918 il lodo prot. n. 2324.25 del 21.6.2024;
- - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.32 del 3.7.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 4.7.2024;
- - copia della ricevuta di avvenuta consegna del 4.7.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Gioiese 1918 il lodo prot. n. 2324.32 del 3.7.2024;
- - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.74 – 2425.60 dell'8.10.2024,
- - comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec dell'11.10.2024;
- 1) - copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'11.10.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. ha trasmesso alla società Gioiese 1918 il lodo prot. n. 2324.74 dell'8.10.2024;
- 2) - Segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta il 4.2.2025, con i seguenti allegati:

- 3) - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.25 del 21.6.2024;
- 4) - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Gioiese 1918 il 4.10.2024;
- 5) - nota di sollecito inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Gioiese 1918 il 15.1.2025;
- 6) - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.32 del 3.7.2024;
- 7) - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Gioiese 1918 il 4.10.2024;
- 8) - nota di sollecito inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Gioiese 1918 il 15.1.2025;
- 9) - copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. prot. n. 2324.74 – 2425.60 dell'8.10.2024;
- 10) - richiesta di trasmissione della liberatoria inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Gioiese 1918 l'11.10.2024;
- 11) - nota di sollecito inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società Gioiese 1918 il 15.1.2025;
- 12)** - foglio censimento della società Gioiese 1918 per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni;

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il sig. Filippo Martino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti al pagamento in favore dell'allenatore sig. Franco Viola della somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.25 del 21.6.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 25.6.2024, nonché al pagamento in favore dell'allenatore sig. Pietro Martelli della somma di € 1.121,21, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.32 del 3.7.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 4.7.2024, nonché infine al pagamento in favore dell'allenatore sig. Francesco Arcidiacono della somma di € 4.500,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.74 – 2425.60 dell'8.10.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec dell'11.10.2024.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 25.6.2024 (lodo prot. n. 2324.25), in data 4.7.2024 (lodo prot. n. 2324.32) ed in data 11.10.2024 (lodo prot. n. 2324.74 – 2425.60), nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Carmine Napoli, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

il sig. **Filippo Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918;

2. la società **A.S.D. Gioiese 1918**;

per rispondere:

– il sig. **Filippo Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918;

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94^{ter}, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, all'allenatore sig. Franco Viola la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.25 del 21.6.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 25.6.2024, all'allenatore sig. Pietro Martelli la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.32 del 3.7.2024, comunicato

alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 4.7.2024, ed all'allenatore sig. Francesco Arcidiacono la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.74 – 2425.60 dell'8.10.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec dell'11.10.2024;

la società A.S.D. **Gioiese 1918** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo Martino così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 28.4.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi
Nessuno è comparso per gli incolpati.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per Filippo Martino la sanzione dell'inibizione di mesi 8

per la società Gioiese 1918 la sanzione dell'ammenda di € 800,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025-2025.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, risulta che il sig. Filippo Martino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gioiese 1918, in violazione dell'art. 31, comma 11, C.G.S., ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica dei rispettivi provvedimenti al pagamento:

1.- in favore dell'allenatore sig. Franco Viola della somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.25 del 21.6.2024, comunicato alla società A.S.D. Gioiese 1918 a mezzo pec del 25.6.2024,

2.- in favore dell'allenatore sig. Pietro Martelli della somma di € 1.121,21, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.32 del 3.7.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec del 4.7.2024,

3.- in favore dell'allenatore sig. Francesco Arcidiacono della somma di € 4.500,00, oltre interessi e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.74 – 2425.60 dell'8.10.2024, comunicato alla società Gioiese 1918 a mezzo pec dell'11.10.2024.

La descritta situazione comporta la responsabilità

– del sig. **Filippo Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Gioiese 1918, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94^{ter}, comma 5, delle N.O.I.F.;

dalla società **A.S.D. Gioiese 1918** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo Martino così come indicati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

irroga:

a Filippo Martino la sanzione dell'inibizione di mesi 8

alla società A.S.D. Gioiese 1918 la sanzione dell'ammenda di € 800,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024-2025.

dichiara la chiusura del procedimento.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 15 A CARICO DEL CALCIATORE SIG. ANDREA BRUNO**Deferimento Procura Federale Prot. 24592/474pfi24-25 del 10 aprile 2025****IL DEFERIMENTO**

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 474 pfi24-25, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito al tesseramento per la società ASD Pitbulls del calciatore sig. Andrea Bruno, che risulta destinatario della sanzione della squalifica per cinque anni con la preclusione";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che la sig.ra Clara Turano e la società A.S.D. Pitbulls hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Vista la memoria fatta pervenire alla Procura Federale dal sig. Andrea Bruno all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del 20.11.2024 della Segreteria Generale della FIGC, con i seguenti allegati:
 - istanza di grazia del 5.11.2024 del sig. Andrea Bruno;
 - referto arbitrale relativo alla gara New Street of Stars – Piano Lago Mangone del 6.1.2019, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria;
 - Comunicato Ufficiale n. 22 del 10.1.2019 della Delegazione Provinciale di Cosenza;
 - Comunicato Ufficiale n. 28 del 21.3.2024 della Delegazione Provinciale di Cosenza;
 - mail del 7.11.2024 del Comitato Regionale Calabria, con i seguenti allegati:
 - o Comunicato Ufficiale n. 28 del 21.3.2028 della Delegazione Provinciale di Cosenza;
 - o atti di gara relativi all'incontro New Street of Stars – Piano Lago Mangone del 6.1.2019, valevole per il campionato di Terza Categoria;
 - o Comunicato Ufficiale n. 22 del 10.1.2019 della Delegazione Provinciale di Cosenza;
 - o atti di gara relativi all'incontro Pitbulls – Vienna da Fuscaldo ASD del 16.3.2024, valevole per il campionato di calcio a 5 Serie D;
 - verbale di Pronto Soccorso n. 2019/1006 del 6.1.2019;
 - atto costitutivo del 16.9.2023 della società A.S.D. Pitbulls;
 - foglio censimento per la stagione sportiva 2024 – 2025 della società A.S.D. Pitbulls;
 - foglio censimento per la stagione sportiva 2024 – 2025 della società A.S.D. Pitbulls;
- richiesta di tesseramento del 24.9.2024 del sig. Andrea Bruno per la società A.S.D. Pitbulls;
- estratto storico di tesseramento del sig. Andrea Bruno;
- richiesta di tesseramento del 3.11.2024 del sig. Andrea Bruno per la società A.S.D. Pitbulls;
- convocazione per essere ascoltata della sig.ra Clara Turano, presidente della A.S.D. Pitbulls, del 22.12.2024 con rapporto di consegna pec;
- verbale di audizione del sig. Andrea Bruno, vice presidente della società A.S.D. Pitbulls, del 27.12.2024;
- verbale di mancata comparizione del 27.12.2024 della sig.ra Clara Turano, presidente della società A.S.D. Pitbulls;
- seconda convocazione per essere ascoltata della sig.ra Clara Turano, presidente della A.S.D. Pitbulls, del 9.1.2025 con rapporto di consegna pec;
- verbale di mancata comparizione del 14.1.2025 della sig.ra Clara Turano, presidente della società A.S.D. Pitbulls;

Rilevato che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Con nota del 20.11.2024 la Segreteria Generale della FIGC ha segnalato alla Procura Federale la posizione del sig. Andrea Bruno il quale, nel proporre istanza di grazia in relazione alla squalifica di cinque anni con preclusione subita il 10.1.2019, ha allegato documentazione dalla quale emerge che lo stesso è tesserato per la società A.S.D. Pitbulls nonostante la vigenza del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Nel corpo dell'istanza di grazia, poi, il sig. Andrea Bruno ha apertamente ammesso di aver preso parte in data 16.3.2024 ad una gara del campionato di Calcio a 5 di serie D nonostante la vigenza del provvedimento di squalifica.

Nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale, poi, il sig. Andrea Bruno, a precisa domanda,

ha espressamente dichiarato quanto segue: *"Ho fatto il tesseramento quale vice presidente con la Pitbulls in quanto la squalifica e la preclusione avesse valenza solo nei campi di gioco e non nell'organigramma della società. Dopo la squalifica scaduta in data 10.1.2024, non conoscendo il significato esatto della parola preclusione, ho ritenuto legittimo giocare nella squadra in perfetta buona fede"*.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Raffaele Di Ponzio;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

il sig. **Andrea Bruno**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pitbulls per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36, comma 6, delle NOIF per avere lo stesso chiesto ed ottenuto il tesseramento nella stagione sportiva 2023-2024 per la società A.S.D. Pitbulls, nonostante nei suoi confronti fosse stata irrogata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 gennaio 2019; nonché ancora per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Pitbulls, alla gara Pitbulls – Vienna da Fuscaldo del 16.3.2024 valevole per il campionato di serie D di calcio a 5, nonostante allo stesso fosse stato irrogato il provvedimento di preclusione appena citato.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 28.4.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tripepi

Nessuno è comparsa per l'incolpato Bruno Andrea, il quale, in data 24.4.2025, ha depositato memorie difensive a firma dell'avv. Mauro De Luca, suo difensore.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per Andrea Bruno, la sanzione della squalifica di anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, risulta che il Sig. Andrea Bruno abbia chiesto ed ottenuto il tesseramento nella stagione sportiva 2023-2024 per la società A.S.D. Pitbulls, nonostante nei suoi confronti fosse stata irrogata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 gennaio 2019; e abbia preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Pitbulls, alla gara Pitbulls – Vienna da Fuscaldo del 16.3.2024 valevole per il campionato di serie D di calcio a 5, nonostante allo stesso fosse stato irrogato il provvedimento di preclusione sopra citato.

Nè alcun rilievo ai fini di scriminare la sua condotta si rinvengono nelle difese del Sig. Bruno.

La circostanza, infatti, che egli in sede di audizione abbia affermato di non conoscere il significato della parola "preclusione", non lo esonera dalla responsabilità per le condotte contestate, anche in forza del principio di autoresponsabilità che deve governare le condotte di ciascuno.

E anzi, la circostanza che egli ebbe a presentare quattro istanze di grazia (26.3.2024, 16.9.2024, 5.11.2024, 4.12.2024, due delle quali venivano rigettate e due rimanevano senza risposta) dimostra che egli aveva piena cognizione della sua posizione all'interno dell'ordinamento sportivo e della Federazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

irroga ad Andrea Bruno, la sanzione della squalifica di anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;

dichiara la chiusura del procedimento.

3.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 Aprile 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 70 della Società A.S.D. Briatico avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 20.03.2025 (squalifica Sig. CARACCILO Francesco fino al 30.06.2027)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito in presenza l'arbitro della gara;

RILEVA

La società A.S.D, Briatico ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 16.03.2025 è stata comminata la squalifica al sig. Caracciolo Francesco fino al 30.06.2027 per condotta violenta nei confronti del direttore di gara.

La reclamante nega che il proprio tesserato abbia commesso atti di violenza verso l'arbitro.

Il direttore di gara ha confermato il referto ed ha specificato che il sig. Caracciolo lo ha colpito con la bandierina, nonché lo ha minacciato di morte.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, e fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

La sanzione, per come comminata dal Giudice Sportivo appare congrua rispetto ai fatti contestati al tesserato della società reclamante.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 78 della Società Sant'Onofrio Calcio avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 157 del 17.01.2025 (squalifica del calciatore Sig. CANNITELLO Giuseppe per 7 gare effettive; ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 13.04.2025 è stata comminata la squalifica al calciatore Cannitello Giuseppe per 7 gare effettive per aver colpito con calci e pugni, anche alla schiena e al capo, un giocatore avversario che si trovava a terra, nonché per averlo colpito con qualche sputo.

La reclamante nega che i fatti si siano svolti secondo la ricostruzione data dal direttore di gara nel proprio rapporto, e ritiene la sanzione comminata al proprio tesserato eccessiva.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, e fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

La sanzione, per come comminata dal Giudice Sportivo appare congrua rispetto ai fatti contestati al tesserato della società reclamante.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 559 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Anna Teresa ANIELLO, Antonio LUZZI, Pietro Pio PISANO, Stefania CORREALE e della società ASD ACADEMY ROSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Anna Teresa ANIELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024, valevole per il campionato Regionale Under 15, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano nella quale è indicato al n. 12 il nominativo del calciatore Sig. P. P. P., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig. Antonio Luzzi, non tesserato;

Antonio LUZZI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Rossano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 valevole per il campionato Regionale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra citato utilizzando il nominativo del calciatore Sig. P. P. P. indicato nella distinta di gara al numero 12;

Pietro Pio PISANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 6.2.2025 e 13.2.2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

Stefania CORREALE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Rossano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Luzzi nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra

schierata dalla società A.S.D. Academy Rossano, alla gara A.S.D. Academy Rossano – A.S.D. Sport Academy Alto Ionio del 25.11.2024 e valevole per il campionato Regionale Under 15, utilizzando il nominativo del calciatore sig. P. P. P. indicato in distinta di gara al numero 12; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Antonio Luzzi di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l' idoneità alla stessa;

ASD ACADEMY ROSSANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Stefania Correale, Anna Teresa Aiello e Pietro Pio Pisano ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Antonio Luzzi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Anna Teresa ANIELLO,
 - Sig. Antonio LUZZI,
 - Sig. Pietro Pio PISANO,
 - Sig.ra Stefania CORREALE,
 - Società ASD ACADEMY ROSSANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Stefania Correale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Anna Teresa ANIELLO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio LUZZI,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Pietro Pio PISANO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Stefania CORREALE,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Under 15 Regionale 2025/2026 per la società ASD ACADEMY ROSSANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina